

(N. 525-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1950

Istituzione dell'Istituto Nazionale L.U.C.E.

ONOREVOLI SENATORI. — Il vecchio Istituto L.U.C.E., che parecchi credono fosse una creazione fascista, sorse invece intorno al 1920 con carattere di semplice iniziativa privata, sotto forma di un sindacato per la istruzione cinematografica il cui scopo precipuo era quello di produrre e diffondere film didattici.

Il sindacato si trasformò nel settembre 1924 in una società anonima che si denominò L'Unione Cinematografica Educativa (L.U.C.E.) il cui capitale di due milioni e mezzo di lire fu sottoscritto dai seguenti Enti: Commissariato Gene-

rale per l'Emigrazione; Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; Istituto Nazionale Assicurazioni; Opera Nazionale Combattenti; Cassa Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro.

Successivamente, nel 1925, fu eretto quale ente morale di diritto pubblico, e il L.U.C.E. divenne l'organo tecnico dello Stato e di tutti gli enti comunque posti sotto il controllo dello Stato per la diffusione della cinematografia.

Quella che è stata l'attività del L.U.C.E. durante il periodo fascista forse non è a tutti nota in quanto nell'opinione generale si è sempre cre-

duto che essa fosse limitata alla produzione dei ben noti « giornali L.U.C.E. ». Invece, vicino a tale attività si sviluppò e raggiunse, mediante processi tecnici i più moderni, una attività industriale tra le più perfette d'Europa, che concorse al progresso tecnico della cinematografia italiana e, quello che più conta, provvide alla produzione e diffusione di film a carattere scientifico e didattico, oltre che di documentari di alto valore artistico, che si imposero non solamente in Italia ma in tutto il mondo, e che dettero alla sigla L.U.C.E. una fama di produzione di alta qualità tecnica ed artistica.

Intanto, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 10 maggio 1947, n. 305, l'Istituto Nazionale L.U.C.E. veniva messo in liquidazione e veniva nominato liquidatore il comm. Tomaso Fattorosi, Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato.

Ogni rapporto d'impiego e di lavoro tra l'Istituto ed il personale, di ruolo e non di ruolo, veniva a cessare per effetto dell'articolo 5 del decreto succitato, con facoltà del liquidatore di mantenere temporaneamente in servizio il personale strettamente indispensabile per le operazioni di liquidazione.

Il liquidatore doveva provvedere alla formazione dell'attivo e del passivo e nel contempo si stabiliva che egli avrebbe dovuto provvedere al rimborso delle quote versate dagli Enti fondatori dell'Istituto, nella complessiva somma di lire 2.500.000, e che lo Stato avrebbe pagato al liquidatore il valore di perizia (successivamente stabilito in lire 130.000.000) dell'immobile del Quadraro, che, a tale effetto, passava in proprietà del Demanio.

Lo Stato poi con l'ultimo comma dell'art. 6 si attribuiva il pacchetto azionario dell'E.N.I.C. (Ente Nazionale Industrie Cinematografiche), per i 7/8 di proprietà del L.U.C.E., ed in quell'epoca del valore nominale di lire 24.000.000, nonchè di tutte le sue attrezzature tecniche e del rimanente patrimonio mobiliare.

Per la gestione di liquidazione fu fissato il termine di sei mesi, poi, successivamente, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1287, prorogato al 29 febbraio 1948.

A tale data il Commissario liquidatore, dopo aver provveduto:

a) ad incassare dallo Stato lire 130.000.000, quale valore di perizia dell'edificio del Quadraro;

b) a rimborsare agli Enti fondatori dell'Istituto sopra ricordati il capitale sottoscritto all'atto della fondazione per complessive lire 2 milioni 500 mila;

c) a consegnare al Demanio i 7/8 del pacchetto azionario dell'E.N.I.C., per un valore che presuntivamente si fa ascendere ad un miliardo di lire;

redigeva un inventario completo di tutte le attività patrimoniali, mobiliari ed immobiliari di proprietà dell'Istituto, in gran parte recuperate nel periodo di sua gestione, *senza avere nulla alienato degli impianti e delle attrezzature tecniche*;

provvedeva al licenziamento di tutto il personale (circa 700 unità) liquidando ad esso le relative competenze (ancora oggi sono in corso cause, in merito, avanti al Consiglio di Stato, per una piccola aliquota, essendo tutto il resto definito);

provvedeva a trattenere in servizio il personale licenziato strettamente necessario per il funzionamento della gestione di liquidazione;

accertava così che per la totale estinzione delle passività occorrevano ancora circa 100 milioni di lire.

Con decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 463, la liquidazione veniva ritenuta ultimata e si attribuivano ad essa lire 100 milioni per coprire le passività sopradette costituite in gran parte dalle competenze (indennità di liquidazione) al personale licenziato.

Nel contempo il liquidatore veniva nominato Commissario per la custodia dei beni risultanti dalla liquidazione con il compito di predisporre quanto fosse necessario per la definitiva riorganizzazione e sistemazione delle attività e dei servizi dell'Istituto.

Da ciò trae origine il disegno di legge in esame.

Da tale periodo, e cioè dal 1° marzo 1948 al 31 ottobre 1949 *senza avere nulla alienato*, tutti i servizi già in funzione presso l'antico Istituto sono stati riattivati, seppure *in nuce*. Il macchinario e le attrezzature tecniche sono state in gran parte riparate, e ciò senza la richiesta di alcun concorso da parte dello Stato, venendo così ad aumentare di qualche centinaio di milioni il patrimonio risultante all'atto della liquidazione. La gestione attuale presenta un avanzo attivo mensile oscillante fra i tre e i cinque milioni.

Di tutto ciò va data ampia lode al liquidatore Commissario e a tutti i suoi collaboratori.

Pur con personale ridotto (circa 200 persone) contro le 850 che contava l'Istituto nel periodo di maggiore floridezza (1939), si provvede dal Commissario a riorganizzare *in nuce* tutti i servizi ed alla rimessa in efficienza del complesso industriale fortemente danneggiato dalla guerra.

La gestione si presenta con 16 milioni di utili, che sono stati destinati al completamento dei lavori di riparazione e miglioria che non sono di competenza dello Stato in quanto non considerati danni di guerra.

L'attività principale dell'Istituto è attualmente costituita dallo Stabilimento di sviluppo e stampa al Quadraro, il quale lavora oltre che per la ancora scarsa produzione dell'Istituto stesso, quasi esclusivamente per terzi; la lavorazione in un mese ha superato il mezzo milione di metri, e, con il nuovo macchinario può raggiungere il milione di metri.

Tale complesso, uno dei più moderni d'Europa, può fornire all'Istituto un notevole utile, il quale dovrebbe essere il compenso automatico di una produzione artistica e didattica che il più delle volte è antieconomica.

Lo stesso deve dirsi per lo stabilimento di doppiaggio e sincronizzazione in via Cernaia, dotato di due sale di registrazione e della possibilità di doppiare 30 film all'anno e di incidere decine di migliaia di metri di colonna.

La produzione filmistica attuale si è limitata alla realizzazione di documentari artistici e didattici e di contenuto scientifico prodotti o per incarico degli organi dello Stato (vedi « Il Tifo » prodotto per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica), oppure didattici (come « L'arte romanica del Lazio » realizzato per la Cineteca scolastica), ovvero di carattere artistico (come « Fontebranda » che illumina le bellezze artistiche di Siena).

Oggi il patrimonio risultante dalla liquidazione, costituito dagli immobili del Quadraro e dagli impianti di ripresa, stampa e sviluppo ed incisione fonica, rappresenta uno dei complessi più importanti e completi esistenti in Europa, in quanto è un'azienda industriale a ciclo di produzione completa, che può raggiungere quegli scopi istituzionali che il disegno di legge le affida.

Per quanto riguarda l'adempimento di tali compiti presso altre nazioni, le informazioni, attinte presso la Presidenza del Consiglio, hanno dato i seguenti risultati:

STATI UNITI. — Il *Dipartimento di Stato* produce direttamente attraverso una speciale Sezione documentari di propaganda e didattici per l'Esercito, la Marina e la Sanità pubblica.

INGHILTERRA. — La *Film Division* presso il Ministero delle Informazioni produce direttamente documentari culturali e di propaganda per l'Esercito, la Marina, la Sanità, il Turismo, la Scuola.

CANADÀ. — Il *National Film Board* produce per conto di tutte le Amministrazioni dello Stato documentari di propaganda, culturali e didattici.

ARGENTINA. — La Direzione Generale per gli spettacoli pubblici ha una propria « *Sezione per la produzione di documentari* ».

MESSICO. — La *Commissione nazionale* per la cinematografia produce documentari a carattere culturale e di propaganda.

SPAGNA. — La *Giunta Centrale* per la cinematografia cura la realizzazione di documentari culturali e di propaganda.

FRANCIA. — La produzione dei film didattici e di particolari attualità viene curata direttamente dal *Sottosegretariato per la Stampa e Informazioni*.

Nell'Europa Orientale i diversi Paesi hanno particolari organi di Stato che, oltre a presiedere alle attività del cinema, *curano anche direttamente* la produzione di documentari di propaganda, culturali, scientifici e didattici e propriamente:

RUSSIA. — Ministero del Cinema.

CECOSLOVACCHIA. — Ufficio Nazionale della Cinematografia.

BULGARIA. — Ufficio del Film.

POLONIA. — Direzione Generale della Cinematografia.

JUGOSLAVIA. — Direzione del Film.

La Commissione si è posta innanzi tutto il problema della opportunità della conservazione del detto Istituto allo Stato o della eventuale convenienza di una sua alienazione. E per rendersi maggiormente conto della importanza e della efficienza di esso si è recata sopralluogo a fare un'accurata visita sia degli stabilimenti di città che del Quadraro. Essa ne ha riportato la netta

sensazione che convenga mantenere nelle mani dello Stato tali impianti, sia per il loro valore, sia per la loro efficienza, sia per la opportunità di disporre di mezzi propri per la esplicazione dei molteplici fini di carattere istruttivo propri dello Stato o per documentazioni che siano di particolare e rilevante interesse per lo Stato stesso.

Tanto accertato e premesso, la Commissione, preoccupata anche di vari problemi di indole generale e speciale, che dal mantenimento dell'Ente e dalla sua organizzazione e funzionamento possono derivare allo Stato, prima di passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, si preoccupò anche di fissare alcuni principi basilari a cui adeguare tale articolazione. All'uopo essa ritenne di doversi attenere ai seguenti sei punti:

1) la gestione dell'Ente, sia per l'esercizio che per i risultati, deve rispondere al tipo commerciale e industriale e seguirne i criteri;

2) dev'essere esclusa ogni forma di monopolio od esclusiva, adeguando mezzi e metodi alla libera concorrenza;

3) lo scopo, facendo sempre dell'Ente l'organo tecnico dello Stato in materia, sarà duplice: istruttivo (che comprende i rami scientifico, educativo, artistico, tecnico e turistico) e di attualità (documentari ecc., ma con esclusione del giornale e sempre in concorrenza con le altre eventuali consimili iniziative);

4) la vigilanza resta alla sola Presidenza del Consiglio (il Ministero della pubblica istruzione avrà la sua voce nel Consiglio di amministrazione);

5) la Cineteca e l'archivio fotografico devono essere assorbiti nell'Istituto L.U.C.E.;

6) il Consiglio di amministrazione deve, in grande prevalenza, essere composto di membri estranei alla burocrazia statale.

Nell'approvare i detti principi informativi, la Commissione partì:

1) dal concetto di evitare che lo Stato potesse andare incontro a perdite per una gestione di carattere, almeno strumentalmente, industriale e commerciale;

2) dal convincimento che in genere il monopolio è di ostacolo al progresso, e che dovesse evitarsi ogni esclusiva, sia al fine di non danneggiare altre libere iniziative similari, sia per mantenere aperta la possibilità di una concor-

renza quale pungolo e sprone per lo stesso Istituto;

3) dalla opportunità che lo Stato, attraverso un mezzo moderno ed idoneo, curi gli scopi istruttivi che gli son propri e attui il particolare interesse di natura pubblica che può avere alla conservazione di documenti, e quindi alla produzione di documentari sia fotografici che cinematografici, escludendo peraltro espressamente il « giornale » non solo per il deprecato ricordo del famigerato film luce, cioè di quella propaganda politica fatta dallo Stato a servizio di un partito, ma anche perchè non è e non dev'essere compito dello Stato, in un regime libero, la informazione e formazione della pubblica opinione, la quale altrimenti rischia di cristallizzarsi secondo schemi prestabiliti con evidente danno della libertà e del progresso;

4) dalla opportunità che a un solo dicastero — quello della Presidenza — fosse devoluta, per legge, la vigilanza e ciò per la unicità e snellezza delle direttive, facendo posto peraltro nel Consiglio alla rappresentanza dei dicasteri più interessati (Pubblica istruzione, Industria e commercio e Tesoro): tale vigilanza preminente, per quanto si fosse manifestata una tendenza ad affidarla al Ministero della pubblica istruzione, si ritenne opportuno mantenerla alla Presidenza del Consiglio, sia per la tradizione e per l'organizzazione (dipendono tuttora dalla Presidenza i servizi dello spettacolo), sia per ogni opportuno coordinamento delle interferenze dei vari Ministeri interessati, sia infine con riferimento alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sulla cinematografia che dispone: « La Presidenza del Consiglio esercita la vigilanza sugli enti, sull'attività e sulle manifestazioni cinematografiche che abbiano carattere di interesse pubblico od ai quali lo Stato partecipi con finanziamenti »;

5) dalla convenienza di unificare in un unico organismo le attività similari dell'Archivio fotografico nazionale (oggi dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, e della Cineteca scolastica (oggi ente autonomo));

6) dal criterio di distogliere quanto meno è possibile i funzionari dello Stato dai loro compiti istituzionali di ufficio, ed evitare in essi il cumulo di cariche e funzioni, spesso conferite solo per distribuire emolumenti a pochi privilegiati.

Su questo punto la Commissione richiama in particolare la Vostra attenzione, perchè, per la prima volta dopo il nefasto periodo fascista, si afferma con legge il criterio moralizzatore della burocrazia statale per cui, se ed in quanto sia necessario delegare un funzionario dell'amministrazione dello Stato a rappresentarla in questo o quel Consiglio di amministrazione di un Ente in cui lo Stato è interessato, niente di particolare gli è dovuto per tale compito, la cui esplicazione lo sottrae agli altri normali doveri del suo ufficio e non deve quindi essere remunerata a parte, creando sperequazioni e scontenti negli altri colleghi, mentre la particolare solerzia e lo zelo che in esso avrà dimostrato potranno sempre essere tenuti presenti nello stabilire la misura del premio di rendimento.

In armonia agli esposti principi la Commissione esaminò il disegno di legge sottoposto ed apportò ad esso alcune modificazioni.

Per quanto riguarda il vecchio nome e i ricordi che suscita del deprecato giornale L.U.C.E. fascista, dopo ampio esame degli argomenti pro e contra si opinò di mantenerlo, sia per la considerazione che esso risale in definitiva all'epoca pre-fascista, sia perchè trattasi di una sigla di alto valore commerciale ben apprezzata anche all'estero e che non conviene quindi abbandonare. Si è preferito poi sostituire la dizione più esatta « avente personalità giuridica » a quella « avente personalità di diritto pubblico ».

All'articolo 2 lo scopo fu meglio precisato eliminando ciò che attiene ad informazioni e a comuni avvenimenti e accentuando il criterio di concorrenza e non esclusiva.

Con l'articolo 3, la Commissione, non senza qualche contrasto, ritenne però di poter stabilire tale esclusiva, per quanto si attiene alla produzione e fornitura di film per l'Amministrazione dello Stato e per gli enti pubblici, e ciò per assicurare sia il coordinamento tecnico di tali attività nell'interesse pubblico, sia la vigilanza sulle stesse attività nel campo scientifico-educativo, laddove esse siano esercitate da detti Enti e dallo Stato.

Con l'articolo 4 si è determinato il fondo di dotazione dell'Istituto in lire 250 milioni, il cui uso sarebbe, come da indagini fatte, destinato per lire 150 milioni a capitale di esercizio, per lire 80 milioni a miglioramento degli impianti e per lire 20 milioni a eventuali sopravvenienze della liquidazione della vecchia gestione.

Con le modifiche dell'articolo 5 si è voluto ribadire il concetto del carattere commerciale, che deve avere la gestione dell'ente.

Con le modifiche degli articoli 8 e 14 sono stati applicati i concetti esposti innanzi circa la partecipazione dei burocrati ai Consigli di amministrazione, e con quella dell'articolo 16, si è voluto attenuare e contemperare la esclusiva consentita nel secondo comma dell'articolo 3.

Con l'articolo 17, che sostituisce gli articoli 17 e 18 del progetto governativo, si è introdotto un altro principio, spesso invocato nelle discussioni del Senato sui vari bilanci dello Stato, e che cioè i bilanci degli enti in cui lo Stato ha interessi-esclusivi o preminenti devono essere comunicati al Parlamento.

Tale controllo viene altresì rafforzato ed anzi integrato con la vigilanza sull'attività dell'Istituto, specie per quanto attiene ai programmi di produzione e ai metodi di diffusione, vigilanza che viene demandata, per analogia di compiti e per non moltiplicare troppo le Commissioni, alla Commissione parlamentare già esistente per le radiodiffusioni.

Il vecchio articolo 22 è stato soppresso solo perchè ritenuto superfluo, data la struttura dell'Istituto, e il nuovo articolo 22 sancisce la esigenza, già sopra fatta presente, per la quale, data la ricostituzione dell'Istituto L.U.C.E. è sembrato opportuno accentrare in esso anche le attività che gli sono proprie sia della Cineteca scolastica che dell'Archivio fotografico nazionale.

Con queste modificazioni, la Commissione vi invita a dare il Vostro suffragio favorevole alla legge in questione.

Riccio, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto Nazionale LUCE avente personalità di diritto pubblico. Esso è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di concorrere, nel pubblico interesse, alla diffusione della cultura e delle informazioni a mezzo della cinematografia e della fotografia.

In particolare esso provvede:

a) alla produzione e diffusione di documentari cinematografici dei più importanti avvenimenti di attualità e di cortometraggi diretti a finalità culturali in genere, ed in particolare a finalità didattiche, scientifiche, artistiche, tecniche, e turistiche;

b) alla raccolta e custodia delle principali opere fotografiche di valore artistico ed educativo.

Art. 3.

L'Istituto LUCE costituisce l'organo tecnico-foto-cinematografico dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici ed assicura il coordinamento, dal punto di vista tecnico, delle loro attività nel campo della cinematografia educativa.

La produzione e la fornitura di film e di fotografie, qualunque ne sia lo scopo e la destinazione, occorrenti alle diverse amministrazioni statali ed agli Enti predetti, sono di esclusiva spettanza dell'Istituto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto Nazionale LUCE, avente personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di concorrere, nel pubblico interesse, alla diffusione della cultura e alla documentazione di attualità a mezzo della cinematografia e della fotografia.

A tale uopo esso provvede alla produzione, diffusione e raccolta: di documentari cinematografici e cortometraggi diretti a finalità didattiche, scientifiche, artistiche, tecniche e turistiche, nonché delle principali opere fotografiche di valore artistico ed educativo.

Art. 3.

L'Istituto costituisce l'organo tecnico cinematografico dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici ed assicura il coordinamento, dal punto di vista tecnico, delle loro attività nel campo della cinematografia educativa. Esso è autorizzato ad esercitare altresì per conto terzi ogni attività connessa alla produzione cinematografica e alla sua diffusione.

La produzione e la fornitura di film, qualunque ne sia lo scopo e la destinazione, occorrenti alle diverse amministrazioni statali ed agli Enti predetti, sono di esclusiva spettanza dell'Istituto.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da un fondo di dotazione di 250.000.000 di lire concesso dallo Stato;

b) dallo stabile del Quadraro in Roma, di cui all'articolo 6 lettera b) del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, che lo Stato gli assegna in proprietà, dietro pagamento da parte dell'Istituto stesso della somma di lire 130.000.000 (centotrentamiloni) che sarà versata in venti annualità uguali e senza interessi;

c) dal complesso di tutte le attività residue dalla liquidazione dell'Istituto LUCE effettuata a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305, e 1281, nonché del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 463.

Ai termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla provvista del fondo di dotazione di cui al comma a) si farà fronte;

1) per lire 100.000.000 con le entrate derivanti dalla organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, iscritte ai residui del capitolo 92-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 con il decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445;

2) per lire 65.000.000 con le entrate derivanti dalla liquidazione dell'Ente Stampa e delle Aziende giornalistiche già di proprietà dell'Ente stesso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, nonché delle Aziende giornalistiche di cui al decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 676, iscritte ai residui del capitolo 307-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 con decreto ministeriale n. 123588 del 30 giugno 1949;

3) per lire 85.000.000 iscritte nell'esercizio 1949-1950 con le entrate che verranno introitate nel detto esercizio per la liquidazione dell'Ente Stampa e delle Aziende giornalistiche predette.

Art. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) del ricavo della vendita e del noleggio delle pellicole cinematografiche;

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

Identico.

c) dal complesso di tutte le attività residue dalla liquidazione del soppresso Istituto LUCE effettuata a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305, e 1281, nonché del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 463.

Identico.

Art. 5.

Identico.

a) dal ricavo della vendita e dal noleggio della produzione cinematografica e fotografica;

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

b) del ricavo delle lavorazioni e delle prestazioni comunque connesse alla produzione foto-cinematografica ed alla diffusione di essa, nonchè all'esercizio di ogni altra attività connessa ai suoi scopi;

c) dal frutto degli investimenti finanziari;

d) da qualsiasi contributo e conferimento da parte di Enti o di privati.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio dei revisori.

Art. 7.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Istituto, ne sovrintende alla gestione ed esercita i particolari poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto:

a) dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) dal Direttore generale dello spettacolo;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro, della Pubblica istruzione e dell'Industria e del Commercio, e da un funzionario di grado non inferiore al VI di gruppo A della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) da due tecnici del cinema designati dalla Commissione Consultiva per la Cinematografia;

e) da due esperti dei problemi della cinematografia artistica ed educativa.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

b) dal ricavo delle lavorazioni e prestazioni per conto terzi;

c) *identico*;

d) *identico*.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto:

a) dal Presidente dell'Istituto;

b) da un rappresentante della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del tesoro;

c) da due tecnici del cinema e da due esperti dei problemi della cinematografia artistica ed educativa, che non appartengano al personale dello Stato e di cui uno particolarmente esperto nella cinematografia a passo ridotto;

d) da due rappresentanti dei dipendenti dell'Istituto, da eleggersi nell'assemblea generale di questi a scrutinio segreto.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 9.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri, nominati in sostituzione di altri che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza ordinaria, durano in carica sino al termine del triennio in corso.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede a tutta la gestione dell'Istituto, regolandone e disciplinandone i servizi;

b) designa tra i suoi componenti un vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento;

c) determina i poteri che intenda delegare al Presidente o al Comitato esecutivo, con esclusione di quelli demandati alla sua competenza da espressa disposizione;

d) nomina il direttore generale dell'Istituto e ne determina gli emolumenti;

e) stabilisce i limiti per la delega, al direttore generale e ad altri funzionari, della firma e della rappresentanza dell'Istituto nei riguardi dei terzi;

f) delibera l'istituzione di agenzie e rappresentanze e di uffici periferici;

g) delibera sulle operazioni commerciali e finanziarie che risultino necessarie;

h) predispone il regolamento ed i quadri organici del personale;

i) forma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal Presidente, che lo presiede;

b) dal vice-Presidente;

c) da un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

a) dal Presidente;

b) *identico.*

c) *identico.*

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 12.

Il Comitato esecutivo:

a) esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle spese necessarie al normale funzionamento degli uffici e su ogni altro argomento su cui il Presidente ritenga di consultarlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione;

c) provvede, in caso di urgenza ed a richiesta del Presidente, sulla materia di competenza del Consiglio al quale il Presidente stesso riferirà nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 13.

Il controllo sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre membri dei quali due designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

Per ciascuno dei membri effettivi è nominato con le stesse modalità un supplente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 14.

Le competenze e gli emolumenti ai membri del Consiglio e del Comitato ed ai revisori sono stabiliti, per ogni esercizio finanziario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai membri del Consiglio, del Comitato ed ai revisori, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Ai membri del Consiglio e del Collegio dei revisori, che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di presenza, e ai membri del Comitato, che non siano funzionari dello Stato, spettano gli emolumenti, che saranno stabiliti, le une e gli altri, per ogni esercizio finanziario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai membri del Consiglio, del Comitato e del Collegio dei revisori, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 15.

Il Direttore generale dell'istituto:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente;

b) ha la direzione di tutti i servizi dell'Istituto, per il cui funzionamento provvede od invigila che sia provveduto secondo le norme ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

c) predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio;

d) provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici, approvate dal Comitato.

Art. 16.

L'Istituto per l'espletamento di particolari incarichi temporanei e di carattere tecnico, artistico ed amministrativo, potrà avvalersi dell'opera di estranei secondo apposite convenzioni che saranno stipulate dal Presidente, previa deliberazione del Comitato.

Art. 17.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno successivo.

Gli utili di esercizio sono destinati ad apposito fondo riservato all'ampliamento ed allo sviluppo dei servizi. L'utilizzazione del fondo è deliberata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il bilancio preventivo per l'anno successivo sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di aprile di ogni anno.

Il conto consuntivo della gestione sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

L'Istituto, per l'espletamento di determinati incarichi, può avvalersi dell'opera di estranei, secondo apposite convenzioni che saranno stipulate dal Presidente, previa deliberazione del Comitato.

Art. 17 (sostitutivo degli artt. 17 e 18)

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la stessa decorrenza e lo stesso termine di quelli dello Stato.

Gli utili di esercizio sono destinati ad apposito fondo riservato all'ampliamento e allo sviluppo dei servizi. L'utilizzazione del fondo è deliberata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approvati, nei termini di statuto, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Consiglio, devono essere, insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori, comunicati ogni anno ai due rami del Parlamento nei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Intervenuta la deliberazione del Consiglio di amministrazione i bilanci saranno sottoposti per la loro approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente entro il mese di maggio e di ottobre. Il conto consuntivo dovrà essere corredato, oltrechè dalla relazione del Collegio dei revisori, da una relazione del Consiglio di amministrazione sulla attività svolta dall'Istituto durante l'esercizio cui si riferisce e sui risultati economici, finanziari e morali conseguiti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 19.

Il primo esercizio finanziario avrà inizio con l'entrata in vigore della presente legge e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 20.

L'Istituto assume le ragioni di credito e di debito che eventualmente sussistessero alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque fossero definite posteriormente a tale data, nei confronti della gestione del soppresso Istituto LUCE o del successivo periodo di liquidazione.

L'Istituto vi provvederà con gestione distinta da quella normale, e dandone conto a parte in bilancio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua nomina dovrà predisporre e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo statuto dell'Ente che sarà appro-

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONEArt. 18 (*nuovo*).

La Commissione parlamentare per le radio diffusionsi esercita il suo controllo anche sull'attività dell'Istituto, specie per quanto attiene ai programmi di produzione, e ai metodi di diffusione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

vato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 22.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Istituto, il patrimonio di esso che risulti libero, dopo soddisfatta ogni passività, sarà devoluto allo Stato.

Art. 23.

La presente legge nulla innova alle vigenti disposizioni concernenti la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e l'Archivio fotografico nazionale.

Art. 24.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.

Soppresso.

Art. 22.

La Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e l'Archivio fotografico nazionale vengono assorbiti dall'Istituto LUCE.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.